



Via S. Passaro 1 – SALERNO
Tel. 089 7595020 – Fax 089.727540
P.IVA 04080690656
e-mail: info@sedspa.it
Sito: www.sedspa.it

Spett.le
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI SPA
M. BONOMI, 1
25064 GUSSAGO (BS)
TEL. FAX

Rif. Esterno: OFF. NR QUO-89882-S9V0L0 del 16/02/2021
CIG (da riportare nella fattura di pagamento) : ZB230AD532
RUP: Geom. Sabato Guariglia

ORDINE N. 31 del 17/02/2021

Oggetto: FORNITURA VALVOLE A SFERA E TRAVERSE IN ACCIAIO

Con la presente passiamo formale ordine di acquisto per la seguente fornitura:

Articolo Descrizione:	UM Q.tà	Prezzo Prezzo netto	Sconto Totale
MENSOLA CONTATORE GAS CON CHIAVE 1"1/2x2"	NR	65,88000	
	20	65,88000	1.317,60
Note:			
Art.967C			
Valvola a sfera per contatore gas, con attacco per ferro mensola, con serratura di sicurezza e morosità, estraibile e sostituibile. 967C690925 967C 1"1/2X2" VALV.X MENS.S/ESTR.IXEF (Euro 46.68)			
Art.9F33			
Traversa in acciaio interasse 280 mm con cannotto, filettatura maschio EN 10226 e girello EN 228 e zanca a doppia piastra regolabile per tasselli ad espansione. 9F33690001 9F33 1"1/2X2" FERRI 280 INT.145- 250 (Euro 19.20)			
MENSOLA CONTATORE GAS CON CHIAVE 2"x2"1/2	NR	84,80000	
	20	84,80000	1.696,00
Note:			
Art.967C			
Valvola a sfera per contatore gas, con attacco per ferro mensola, con serratura di sicurezza e morosità, estraibile e sostituibile. 967C700925 967C 2"x2"1/2 VALV.X MENS.S/ESTR.IXEF (Euro 59,00)			
Art.9F33			
Traversa in acciaio interasse 280 mm con cannotto, filettatura maschio EN 10226 e girello EN 228 e zanca a doppia piastra regolabile per tasselli ad espansione. 9F33700000 9F33 2"x2"1/2 FERRI 335 INT.190-250 (Euro 25.80)			

TOTALE FORNITURA I.V.A. ESCLUSA EURO 3.013,60

CONDIZIONI DI FORNITURA

PAGAMENTO: B.B. 90 gg. d.f.f.m. a decorrere dalla ultimazione di ogni singolo intervento
CERTIFICAZIONI: Il materiale dovrà essere corredato da dichiarazione di conformità
MERCE RESA: F.co ns. sede
NOTE: Indicare su Vs. bolle e fatture l'esatto numero del ns. ordine
CONSEGNA: Pronta d.r.o.
COMUNICAZIONI: ANNOTAZIONE DA RIPORTARE SULLA FATTURA:
Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti Art. 17- Ter DPR 633/72 SPLIT PAYMENT

Il Fornitore, con la Conferma di Ordine, dichiara di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali di Contratto (allegate al presente Ordine), quale disciplina della Fornitura in aggiunta alle condizioni dell'Ordine.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Sabato Guariglia

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto si intende per:

Società: le seguenti società del Gruppo Salerno Energia:

- a) Salerno Energia Holding S.p.A., con sede legale in Salerno alla Via Stefano Passaro, n. 1, codice fiscale e partita IVA 00182440651, capogruppo del Gruppo Salerno Energia;
- b) Salerno Energia Distribuzione S.p.A., con sede in Salerno alla Via Stefano Passaro, n. 1, codice fiscale e partita IVA 04080690656;
- c) Salerno Sistemi S.p.A., con sede in Salerno alla Via Monticelli, snc, codice fiscale e partita IVA 03453020657;
- d) Sinergia S.r.l., con sede in Salerno alla Via Stefano Passaro, n. 1, codice fiscale e partita IVA 03064390655;
- e) Metanauto Service S.r.l., con sede in Salerno, alla Via Stefano Passaro, n. 1, codice fiscale e partita IVA 03527820652.

Fornitore: il prestatore di beni, servizi e lavori in favore delle Società e da queste selezionato, singolarmente ovvero a mezzo la capogruppo, ai sensi de:

- 1) il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione) nelle parti e negli articoli non espressamente abrogati dal Nuovo Codice dei Contratti;

- 2) il Codice Civile le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per le Società di cui alle lett. sub b (limitatamente al c.d. settore ordinario), e ed f.

Contratto: il contratto di appalto o l'ordine di acquisto stipulato o emesso dalle Società per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

Fornitura: la prestazione di beni, servizi e lavori in favore delle Società.

2. Oggetto

Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano le modalità, le condizioni ed i termini di svolgimento ed erogazione delle Forniture in favore delle Società.

Fermo quanto stabilito dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, i Contratti tra le Società ed i Fornitori potranno contenere ulteriori pattuizioni e condizioni specifiche e particolari, volte a disciplinare quanto qui non espressamente previsto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: condizioni economiche, penali, garanzie, ...). Resta inteso che tali ulteriori pattuizioni e condizioni avranno efficacia esclusivamente nei suddetti Contratti, integrando quanto fissato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto.

In caso di discordanza fra le presenti Condizioni Generali e gli accordi particolari, prevorranno questi ultimi.

Per tutto quanto non disciplinato né dalla presenti Condizioni Generali né dalle specifiche pattuizioni particolari, trovano applicazione le norme del Codice dei Contratti e del Regolamento di attuazione e quelle del Codice Civile, ove possibile.

Le presenti Condizioni Generali sono rese note ed opponibili mediante pubblicazione nel sito internet www.salernoenergia.it ed espresso richiamo ad esse nei Contratti.

3. Obblighi dei Fornitori

I Fornitori si vincolano ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nei Contratti secondo buona fede e con la dovuta diligenza, conformemente alle norme deontologiche e professionali applicabili, nonché ad utilizzare personale professionalmente adeguato e competente ed attrezzature idonee.

I Fornitori si obbligano ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia.

Sono a carico dei Fornitori tutti gli obblighi previsti nell'offerta, nella documentazione di gara, nel Capitolato e nei Contratti.

4. Durata dei Contratti

Salvo che si sia fatto luogo a consegna sotto riserva di legge, i Contratti decorrono dalla data della relativa sottoscrizione e, salvo che si tratti di Contratti ad esecuzione istantanea/immediata, cessano ogni effetto alla data negli stessi indicata quale termine di scadenza (c.c.dd. Contratti di durata, ad esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita).

Alla scadenza del suddetto termine, non è ammesso il rinnovo automatico.

5. Recesso e risoluzione

Nei Contratti di durata, è ammesso il recesso anticipato da parte delle Società, da notificare ai Fornitori con comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

E' ammesso anche il recesso dei Fornitori, da notificare alle Società con comunicazione scritta, contenente la motivazione del recesso ed un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Oltre a quanto eventualmente previsto e disciplinato in maniera specifica nei singoli documenti contrattuali o in altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali, le Società hanno facoltà di risolvere i Contratti mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di almeno 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, quando i Fornitori:

- a) sono inadempienti agli obblighi stabiliti nei Contratti, non eseguono le prescrizioni delle Società e del loro Referente contrattuale, si rendono colpevoli di frode e negligenza grave;
- b) non adempiono agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antifortunistici e, a seguito di contestazione scritta delle Società, non provvedono entro il termine improrogabile prefissato, a sanare tali irregolarità;
- c) sono inadempienti alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospendono la Fornitura o ne mancano la ripresa senza giustificato motivo;
- e) violano l'obbligo di riservatezza.

I Contratti si risolvono di diritto senza alcuna formalità in capo alle Società quando i Fornitori:

- a) incorrono in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, ovvero le Società ne rilevano, anche a seguito di verifiche effettuate d'ufficio, la sussistenza;
- b) subiscono la revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi;
- c) cessano ovvero sospendono l'esercizio delle attività oggetto dei Contratti;
- d) non adempiono agli obblighi di cui all'art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- e) violano il divieto di cessione.

In ognuna delle ipotesi di recesso o risoluzione, alcun compenso, indennità o altro spetta ai Fornitori, che avranno diritto ad ottenere unicamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte delle Società con l'importo ad esse dovuto per i danni eventualmente subiti e le penali eventualmente applicabili.

6. Verifica delle prestazioni contrattuali

Le Società hanno il diritto di effettuare controlli sull'esecuzione dei Contratti.

Al termine dell'esecuzione dei Contratti le Società hanno il diritto di effettuare una verifica/collauda finale per l'accettazione definitiva delle prestazioni. I Fornitori devono rendersi disponibili per consentire alle Società di effettuare la verifica/collauda in tempi congrui. Detta verifica/collauda può avvenire, a discrezione delle Società e a seconda della specificità delle prestazioni, presso i Fornitori o presso i locali delle Società medesime.

In ogni caso, la verifica/collauda non esonera i Fornitori da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente.

Gli eventuali accenti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte delle Società.

7. Garanzia

I Fornitori sono tenuti alla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera. In particolare, tutto il materiale fornito e/o le opere/servizi saranno garantiti contro ogni difetto e vizio di fabbricazione, montaggio e realizzazione, per la durata di dodici mesi ovvero per la maggiore durata prevista da disposizione di legge o dai Contratti.

Nell'ipotesi di difformità e/o vizi, le Società hanno diritto di chiedere l'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nei Contratti ai sensi degli artt. 1453-1460 c.c.

8. Corrispettivi contrattuali: Fatturazioni e pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari

I corrispettivi contrattuali includono ogni onere, prestazione, attività che, sebbene non espressamente indicati nei Contratti, siano comunque necessari e funzionali all'esecuzione della Fornitura. Essi, quindi, sono remunerativi di tutte le prestazioni ed esecuzioni rese dai Fornitori in attuazione dei Contratti e rimarrà, pertanto, fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

I Fornitori, pertanto, non potranno richiedere né pretendere alcun adeguamento motivato da aumenti dei costi sostenuti per l'esecuzione della Fornitura.

Le spese vive eventualmente sostenute dai Fornitori per l'esecuzione delle Forniture verranno rimborsate dalle Società a piè di lista, previa produzione da parte dei Fornitori di opportuna documentazione a supporto e solo a seguito di accordo scritto.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti per le Forniture ricevute sarà effettuato dalle Società - previa emissione da parte dei Fornitori di regolare fattura corredata della documentazione attestante la corretta e conforme esecuzione - secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 192/2012 e, per le Società ad esso soggetta, ai sensi di quanto fissato dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), per la quale, contestualmente alla accettazione dell'ordine di acquisto o alla sottoscrizione del Contratto di appalto, i Fornitori:

- a) comunicano alle Società il conto corrente dedicato a ricevere i suddetti pagamenti e le generalità ed il codice fiscale delle persone legittimate ad operare su di esso;
- b) si impegnano a comunicare ogni variazione dei suddetti dati, intervenuta in costanza dei Contratti;
- c) si impegnano a riportare nei documenti fiscali (fatture) il codice CIG contrassegnante i Contratti medesimi;
- d) si obbligano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a rispettarli e farli rispettare anche dagli altri soggetti della filiera delle imprese, dandone conto alle Società, e a dare immediata comunicazione alle Società ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

9. Codice Etico

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001, i Fornitori si impegnano, nei rapporti con le Società, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico adottato dal Gruppo Salerno Energia e pubblicato su www.salernoenergia.it, del quale accettano integralmente tutti i termini e le condizioni.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dei Fornitori e/o di rinvio a giudizio e/o condanna per reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, sarà facoltà delle Società recedere dai Contratti stessi e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverli, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

10. Foro competente

Tutte le controversie che insorgessero tra le Società ed i Fornitori in relazione ai Contratti saranno decise dall'Autorità giudiziaria del Foro di Salerno.

11. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai Fornitori potranno essere trattati, sia manualmente che con mezzi automatizzati, dalle Società. Il titolare del trattamento è individuale, per ognuna delle Società, nella persona del suo legale rappresentante. Il trattamento è necessario all'esecuzione delle obbligazioni derivanti dai Contratti e non necessita del consenso dei Fornitori. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, i Fornitori potranno esercitare i relativi diritti fra i quali la possibilità di consultare, modificare, cancellare i propri dati o opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, rivolgendosi al Titolare medesimo come specificato nelle presenti Condizioni Generali.

12. Riservatezza

I Fornitori si impegnano, anche per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti, pena la risoluzione dei Contratti e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalle Società, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza dei Contratti - notizie relative all'attività svolta dalle Società e dall'intero Gruppo societario, di cui siano venuti a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.

13. Divieto di cessione

E' fatto divieto ai Fornitori di cedere i Contratti, in tutto o in parte, a titolo gratuito od oneroso, senza il preventivo ed esplicito consenso scritto da parte delle Società, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 106, COMMA 14 del Nuovo Codice dei Contratti.

14. Sicurezza

I Fornitori si obbligano a collaborare con il personale delle Società nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle misure di sicurezza dai rischi sul lavoro, ivi comprese le eventuali interferenze operative tra le Parti e con terzi (DUVRI), a rispettare tutte le obbligazioni della vigente normativa inerente la sicurezza, salute e igiene sul lavoro, la prevenzione incendi, nonché a farle rispettare dal proprio personale dipendente e da quello degli eventuali subappaltatori.

15. Disposizioni varie

Ogni modifica od integrazione dei Contratti dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

Ogni comunicazione da farsi ai Fornitori nell'ambito dei Contratti sarà validamente ed efficacemente effettuata dalle Società presso i punti di contatto (e-mail, fax, PEC, ...) comunicati dai Fornitori per la formalizzazione contrattuale, ed all'attenzione del Referente contrattuale eventualmente indicato ovvero, in mancanza di questi, del Rappresentante Legale.

Pertanto, le comunicazioni effettuate dalle Società con le suddette modalità si intenderanno conosciute e valide.

A tal fine, pertanto, i Fornitori si obbligano a comunicare senza indugio alle Società ogni modifica dei suddetti dati, assumendosi ogni responsabilità per il caso di ritardo e/o omissione nella comunicazione.

16. Validità delle Condizioni Generali di Contratto

L'accettazione dell'ordine di acquisto e la sottoscrizione del contratto di appalto da parte dei Fornitori valgono quale dichiarazioni di conoscenza e di espressa accettazione delle presenti Condizioni Generali. Pertanto, alle Società non saranno applicabili le Condizioni Generali di Fornitura che eventualmente gli stessi Fornitori abbiano predisposto, salvo espressa accettazione scritta delle Società.